



Publiche virtù e vizi privati

Il caso Sardegna

Interpellanza dei Consiglieri di opposizione
Settembre 2004

Una villa sulla riva del mare demolita e ricostruita contro tutte le norme di Legge, una pineta di migliaia di alberi rasa al suolo impunemente e sostituita con ceppi di vite, manipolazioni ingannevoli delle norme, e soprattutto il grande rischio speculativo sulle coste della Sardegna.

E' il quadro documentato, con tanto di atti, rilievi fotografici, comparazioni legislative e verbali notarili di quanto sta accadendo in Sardegna.

Una violazione continua di norme, di regole, abusi di ogni genere.

Concessioni vietate a tutti i Sardi, ma concesse a chi si spaccia per illustre benefattore dell'ambiente che vorrebbe tutelare a scapito dei Sardi ma a suo esclusivo vantaggio.

Abusi di ogni genere

Violazione continua di norme

Ecco tutto ciò che è vietato ad un semplice cittadino ed è consentito al Presidente della Regione

Il caso della villa al mare del Signor Nessuno, come si è autoproclamato il Presidente della Regione Sarda, assume aspetti che hanno dell'incredibile soprattutto se raffrontati con l'apparente obiettivo di tutelare l'ambiente millantato nei proclami elettorali.

Da una parte, in piena campagna elettorale e nei primi atti della giunta, si sentivano proclami contro gli abusi sulla costa, sulle ville costruite in riva al mare, contro i distruttori delle foreste della Sardegna; dall'altra parte si scopre invece che le millantate pubbliche virtù stridevano con i vizi privati.

In una interpellanza presentata stamane in consiglio regionale e alla stampa dai consiglieri di opposizione, emergono atti, procedure violate, documenti inediti di chi ha agito in dispregio di tutte le norme regionali e non solo.

Altro che *“tutela dell'ambiente”*

Autorizzazioni e ipotetiche sanatorie che zelanti funzionari non hanno verificato, che hanno forse sottoscritto per distrazione o per troppa attenzione.

In base alle Legge regionali l'intervento edilizio realizzato nella riva del mare è vietato ma "stranamente" qualcuno lo ha concesso al titolare unico della Società Cuccureddus.

Tutto vietato dalle Leggi e dal Piano Territoriale Paesistico.

In contrasto con le stesse prescrizioni dell'Ufficio della Tutela del Paesaggio.

In poche parole: tutto abusivo.

Sulla fascia dei trecento metri, la villa è proprio sulla spiaggia di Villasimius, non sono infatti consentiti interventi di ristrutturazione ed è vietata qualsiasi modifica alla volumetria.

Distruzione o troppa attenzione?

Tutto vietato da leggi e PTP

Vietata la ristrutturazione

In quell'area è invece successo di tutto: distrutta una foresta di 1555 piante, demolita una villa e ricostruita con un impatto altamente devastante sulla costa.

Uno scempio ambientale per il quale nessuno è ancora intervenuto e sul quale si cerca di stendere un velo di silenzio e omertà spingendo dirigenti regionali a difese d'ufficio assolutamente inconsistenti e in contrasto con quanto scritto da loro stessi in atti ufficiali.

Alcuni funzionari regionali sono stati infatti “costretti volontariamente” a dichiarare che si trattava solo di un po' di fretta, in realtà, gli stessi funzionari, qualche mese fa, avevano scritto che era stata aperta un'inchiesta penale per la violazione della norme paesistiche proprio su quel caso.

La giunta continua nel suo silenzio, tentando di nascondere il nascondibile, senza dare nessuna risposta alla prima interrogazione presentata dal Gruppo di Forza Italia.

Ed oggi nell'interpellanza emergono elementi che inchiodano la giunta alle proprie responsabilità e soprattutto ai comportamenti posti in essere sul privato con implicazioni evidenti sul piano politico.

Silenzi, difese d'ufficio
e atti che parlano da soli

La giunta continua a nascondere

Cinque gli elementi chiave dell'interpellanza:

1

La villa al mare è da dichiarare abusiva:

- I lavori eseguiti sono tutti vietati dalle norme di tutela dell'ambiente e del paesaggio

2

La “ristrutturazione”

- La delibera della giunta regionale introduce, guarda caso, la possibilità di ristrutturazione all'interno della fascia dei 300 metri casistica vietata da tutte le norme paesistiche vigenti

3

La revoca della deliberazione di giunta

- La delibera deve essere revocata per evitare che qualcuno utilizzi il termine “ristrutturazione”, introdotto inopinatamente sull'atto, per perseguire illecite e illegittime valorizzazioni immobiliari sulla costa con particolare riferimento a quella di Arbus

4

L'istituzione di un osservatorio anti-speculazione

- Per evitare che, con un deprezzamento dei terreni in seguito alla precarietà normativa e ai nuovi divieti introdotti, si verifichi un'azione speculativa con la compravendita a basso costo di aree sulla costa per poi valorizzarle con la modifica degli stessi vincoli.
- In tal senso si chiede la verifica della posizione di compatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio per evitare che chi modifica i vincoli sia nello stesso tempo anche titolare di società e di aree che mirano alla valorizzazione immobiliare.

5

L'incompatibilità

- Il contrasto tra i programmi di governo della giunta e gli obiettivi di società, di cui sono titolari amministratori regionali di primo piano, che perseguono nel loro scopo sociale la costruzione e la gestione di villaggi turistici, ville, case di riposo, case di cura, complessi immobiliari di tipo turistico residenziali, compravendita e lottizzazione di aree fabbricabili e non fabbricabili.

L'interpellanza

Gli organi di informazione hanno pubblicato nei giorni scorsi alcuni rilievi fotografici relativi ad interventi edificatori posti in essere nell'area di rilevante interesse paesistico ambientale di Villasimius.

In tali rilievi fotografici si evince in modo inequivocabile che nel sito denominato Cuccureddus, di proprietà dell'omonima società Cuccureddus S.r.l., sono stati realizzati interventi edilizi di rilevante consistenza.

Tali rilievi hanno indotto gli scriventi a verificare le caratteristiche del sito sul piano della normativa vigente anche in relazione agli interventi attuati.



Villasimius





Pur non disponendo ancora dei documenti richiesti con precedente interrogazione urgente, relativa alla indiscriminata eliminazione di oltre 1550 piante ad alto fusto in contrasto con le norme vigenti in materia forestale e paesistica;

non potendo con precisione cartografica identificare il dettaglio del sito;

appare, comunque, inequivocabile dalle fotografie che si tratti di un'area ricadente nella fattispecie contemplata dall'art.10 bis della L.R. 23/93 il quale recita:

“Piani territoriali paesistici: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico ambientale”

1. Sono ricompresi tra gli ambiti di cui all'art.10, comma 1, lettera c, n.1, e pertanto sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi:

-A) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 mt dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee “A”, “B” e “D”, nonché nelle zone “C” e “G” contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n.2266/U;

Tale norma vigente, ulteriormente avallata dalle disposizioni normative dei P.T.P. decaduti ad ottobre 2003, disciplina con puntualità i casi assentibili in quell'area e in particolar modo alla lettera "i" del comma 2 dell'art.10 bis della L.R.23/93 si legge:

“Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1: gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti nonché le strutture strettamente necessarie agli impianti di acquacoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumi “.



Ancora più esplicita appare la norma contenuta nel P.T.P n. 13 Piano Territoriale Paesistico Sud-Est Sardegna:

“negli ambiti di grado “1“ sono consentiti gli usi elencati nell'allegata tabella alla lettera “A” ed alle lettere Ba, Ca, Cb, Cf, Da, Dd, Ea, Fa, Fb, La;

Nell'ordine:

B.a opere di accesso a mare, di supporto alla balneazione, della nautica e delle attività sportive; strutture leggere per le funzioni di spogliatoio, di ristoro, di ricovero di attrezzature da spiaggia e nautiche, posti di pronto soccorso e servizi igienici, parco gioco acquatici.

C.a interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e ricostituzione boschiva, ambientale e naturale;

C.b opere di rimboscimento d'iniziativa dei competenti Enti pubblici, o da loro autorizzati, semprechè effettuate col fine di ricostituire la copertura vegetale preesistente con essenze autoctone;

C.f opere per la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, ecc.

D.a opere antincendio e protezione civile;

D.d traverse, dighe, sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua, acquedotti;

D.e reti elettriche, telefoniche, cabine e simili;

E.a interventi volti all'adeguamento tecnologico e a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;

F.a pascolamento controllato e non;

F.b mantenimento e razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggiere;

L.a opere di demolizione di edifici e manufatti in contrasto col contesto paesistico ambientale;



Ieri

L'abuso

In particolar modo nel dispositivo ultimo relativo all'uso insediativo viene disciplinato come unico intervento compatibile quello della demolizione di edifici e manufatti in contrasto col contesto paesistico ambientale.

In questo quadro normativo si evince che è assolutamente vietato qualsiasi intervento che modifichi le preesistenti volumetrie e che modifichi in termini radicali l'impatto architettonico dell'immobile stesso.

Tale intervento rientra nella fattispecie della ristrutturazione così definita dalla lett. D) dell'art. 31 della L. 457/1979:

“d) interventi di ristrutturazione edilizia, [sono] quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;“



Oggi

Comparando i due rilievi fotografici è evidente che in quel sito di rilevante interesse paesistico ambientale si riscontra un intervento di rilevante ristrutturazione che risulterebbe attuato in totale dispregio delle norme vigenti in materia di tutela del paesaggio.

L'abuso paesistico

Dal raffronto fotografico risulta ben chiaro che non si tratta di intervento di manutenzione o conservazione, bensì di una consistente ristrutturazione con sostanziale modifica delle volumetrie



Eliminato
il tetto a falde

Modificati
tutti i prospetti

Incrementate
le volumetrie


Cosa si nasconde
dietro il canneto ?

Che fine ha fatto
il piano pilotis ?




Modificati tutti i prospetti





Eliminato il tetto a falde





Modificate le volumetrie





La ristrutturazione vietata

Per questo motivo gli interpellanti chiedono che l'Assessore competente della Pubblica Istruzione e Tutela del Paesaggio fornisca le eventuali autorizzazioni rilasciate per tale intervento dall' Ufficio competente e se non ritenga, qualora tali autorizzazioni siano state eventualmente rilasciate, in contrasto con le disposizioni regionali allora vigenti, di intervenire in sede di autotutela e di procedere all'annullamento per manifesta illegittimità.

Chiedono altresì di sapere se in riferimento a quel sito siano stati avviati procedimenti e azioni di natura civile e penale per violazione delle norme paesistiche e se in tal senso risultano comunque comunicazioni ufficiali o riservate tra gli uffici competenti e in particolar modo tra la Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e l'Assessorato dell'Ambiente. E se, per caso, tali comunicazioni siano avvenute tra il 29 Aprile e il 5 maggio 2004.

Se non ritenga opportuno segnalare, nell'eventualità non sia stato ancora fatto, tale intervento edificatorio al competente ufficio regionale preposto alla vigilanza edilizia.



In considerazione della palese violazione di norma si chiede inoltre di sapere se la Regione sarda, anche alla luce della necessità di un più attento controllo dell'attività edificatoria sulla costa, non ritenga necessario tutelare l'intervenuto di depauperamento ambientale dell'area rispetto alle violazioni che verranno eventualmente riscontrate e procedere, laddove si riscontrassero le fattispecie di violazione, alla stessa demolizione delle opere ritenute abusive.



Chiedono di conoscere se la eventuale autorizzazione sia stata rilasciata preventivamente alla concessione edilizia comunale o se quest'ultima fosse subordinata all'autorizzazione regionale e in che data siano state richieste sia l'autorizzazione che la concessione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

10 Agosto 2004, n. 33/1.

Provvedimenti cautelari e d'urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e dell'ambiente della Sardegna.

Art. 1

Sono sospese per un periodo di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, tutte le trasformazioni di destinazione d'uso e l'edificazione sulle aree, pubbliche o private, ricadenti nelle zone urbanistiche extraurbane C, D, E, F, G ed H previste dagli strumenti urbanistici comunali, e interessanti i seguenti ambiti territoriali:

- 1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 2.000 metri dalla linea di battigia marina, anche se elevati sul mare;*
- 2. zone umide incluse nell'elenco di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 488;*
- 3. siti archeologici individuati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- 4. fiumi e fasce spondali di laghi per una profondità di 300 metri;*
- 5. compendi sabbiosi e dunali;*
- 6. aree esterne ai centri abitati, già individuate dall'Amministrazione regionale con Decreto Interassessoriale Lavori Pubblici e Difesa dell'Ambiente n. 548 dell'11 agosto 2000, in attuazione dell'art.1 bis e 1, 2° comma del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, concernente misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico;*
- 7. aree individuate dai decreti dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dal n. 2997 al n. 3012 del 23 dicembre 1985.*

Le previsioni di cui al precedente comma non si applicano alle aree ricomprese nel Piano Territoriale Paesistico n. 7 del Sinis.

Chiedono altresì di sapere se con la delibera adottata dalla giunta regionale il 10 Agosto 2004 n. 33/1 tale tipo di intervento di ristrutturazione e alterazione dei volumi preesistenti, precluso da tutte le norme vigenti, venga reso "casualmente" compatibile.

Art. 2

Sono consentiti:

1. Gli interventi previsti per le zone A) e B) dagli strumenti urbanistici generali vigenti;
2. gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, **di ristrutturazione** e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore e la volumetria degli edifici, nonché l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorali che non alterino lo stato dei luoghi e che non prevedano costruzioni edilizie residenziali o assimilate;
3. le opere di forestazione, di taglio o riconversione culturale, di bonifica, di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate a fenomeni franosi, le opere di sistemazione idrogeologica, sempre che tali opere siano autorizzate o approvate dagli organi competenti;
4. gli interventi di iniziativa pubblica finalizzati alla razionalizzazione edilizia ed urbanistica dei preesistenti agglomerati storicamente consolidati;
5. gli interventi relativi alla ricostruzione di abitati in seguito a calamità naturali.

La realizzazione delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e degli Enti strumentali statali o regionali può essere autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti.

Sono fatti salvi gli interventi previsti dai Piani Urbanistici Comunali già approvati in adeguamento al Piani Territoriali Paesistici, di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993, purché successivamente non modificati In difformità degli stessi Piani Territoriali Paesistici, nonché gli atti finalizzati al perfezionamento dell'iter di adozione e approvazione dei Piani Urbanistici Comunali secondo le previsioni dei precitati Piani Territoriali Paesistici.

Sono, inoltre, fatti salvi gli interventi i cui lavori siano in corso di realizzazione alla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e quelli per i quali siano stati perfezionati, sempre alla data di pubblicazione della presente deliberazione, tutti i relativi procedimenti previsti per l'inizio dei lavori.

La revoca della delibera

Altrettanto “casualmente” nel testo della delibera si registra, infatti, forse a causa di un subliminale tentativo di assimilare la manutenzione ad interventi ben più consistenti, l'introduzione del termine “ristrutturazione” che non risulta essere presente in nessun testo di legge precedente e vigente.

Appare infatti frutto di un'abile manipolazione lessicale l'introduzione nel testo della delibera, subito dopo la previsione di consolidamento statico, anche della ristrutturazione.

E' evidente che oltre all'arbitrarietà, alla “casualità”, e probabilmente “inconsapevole” introduzione del termine “ristrutturazione” nel piano giuridico si violano tutte le norme vigenti rendendo di fatto illegittimo il contenuto di quella deliberazione.

CUCCUREDDUS S.r.l.**La Società ha per oggetto:**

- la gestione per conto proprio o terzi, la vendita, l'acquisto, la permuta, la locazione anche finanziaria, la costruzione, la riparazione, la manutenzione,
- la valorizzazione e l'amministrazione di complessi immobiliari di tipo turistico-residenziale, anche sotto forma di:

- singole unità immobiliari
- appartamenti ville
- residences
- villaggi turistici
- alberghi
- ristoranti
- discoteche
- pensioni
- campeggi
- case di cura
- impianti termali
- case di riposo per anziani
- strutture destinate all'agriturismo
- impianti turistici e di svago in genere con relativi servizi, anche con caratteristiche strutturali e funzionali tali da renderli complessi tecnicamente organizzati per la produzione di servizi;



- la promozione di iniziative edili e di altro genere ed attinenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti e delle strutture sopra indicate, compresa la compravendita e lottizzazione di aree fabbricabili e non fabbricabili;
- il compimento di tutte le attività di carattere industriale, agricolo, co e finanziario nel settore alberghiero, della ristorazione, turistico-ricettivo in genere, del tempo libero ed ogni altro ad essi affine;
- l'acquisto, la vendita, il commercio, l'esportazione, la locazione ed il noleggio di imbarcazioni a vela e a motore e dei relativi accessori, nonché di autoveicoli di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria sia attivi che passivi;
- la costruzione, manutenzione e ristrutturazione, sia in proprio che per conto di terzi, l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione e l'affitto di beni immobili in genere, quali ad esempio, immobili e complessi immobiliari, commerciali, industriali, urbani, nonché l'esecuzione di attività connesse ivi comprese opere di lottizzazione e di valorizzazione di terreni;
- la società potrà compiere tutte quelle operazioni previste dall'oggetto sociale oltre che in proprio, anche per conto di terzi, nonché in economia e dando ed assumendone in appalto i lavori.
- La società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca. potrà infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio.

Pertanto gli interpellanti, riscontrato che una delibera di giunta introduce in termini ingannevoli la possibilità di attuare interventi di ristrutturazione sulla fascia di massimo rispetto dei 300 mt., in totale contrasto con le norme vigenti, gerarchicamente superiori a qualsiasi atto amministrativo, si rivolgono alla giunta regionale per sapere se non ritenga di dover provvedere immediatamente alla revoca della delibera stessa e, in subordine, delle parti, compresa questa enunciata, in totale contrasto, dispregio e violazione delle norme vigenti;

Se non si ritenga di dover immediatamente revocare tale atto deliberativo anche in considerazione del fatto che chiunque attuasse interventi di ristrutturazione in base a tale deliberazione sarebbe perseguibile per violazione delle norme in materia, provocando un abuso edilizio con tutte le conseguenze sia sul piano amministrativo, civile e penale.

Si chiede agli assessori competenti di valutare la revoca della deliberazione stessa anche in considerazione del fatto che tale atto possa essere utilizzato per procurare diretti e precisi vantaggi a persone, titolari di quote e società che dispongono di immobili sulla costa e che sarebbero in predicato di interventi massicci di ristrutturazione al fine della realizzazione di insediamenti turistici.



Allarme speculazione

In tal senso si chiede anche di conoscere lo stato delle procedure dell'accordo tra la Regione Sarda e la SNAM circa la cessione degli immobili nella costa sud occidentale della Sardegna e in particolare nell'area di Funtanazza - Scivu - Piscinas.

Al fine di escludere la possibilità che in tale sito possano essere messi in campo interventi di ristrutturazione in base a tale deliberazione della giunta si chiede di conoscere se la giunta stessa ritenga fattibili interventi di ristrutturazione degli immobili nell'area su richiamata e in particolar modo nella vecchia colonia di Funtanazza oggetto dell'accordo tra la SNAM e la Regione sarda.

Si chiede in termini espliciti l'applicabilità o meno della delibera in quell'area relativamente agli interventi di ristrutturazione.



In considerazione della stessa deliberazione si chiede alla giunta regionale se non ritenga necessario promuovere con urgenza uno strumento che consenta di monitorare le eventuali compravendite che dovessero verificarsi a seguito di un automatico e conseguente deprezzamento delle aree costiere vincolate con la deliberazione della G.R. 10 agosto 2004 n. 33/1.

Si registra, infatti, in più parti della Sardegna, con dichiarazioni a mezzo stampa di amministratori e imprenditori, l'intenzione di alcuni di abbandonare gli investimenti in virtù di tale incertezza normativa e si chiede se tale paventato scenario non possa preconstituire un potenziale speculativo conseguente ad azioni di compravendita effettuate a basso costo delle aree vincolate per una conseguente futura valorizzazione legata ad una successiva modifica dei termini vincolistici sulla costa.

In tal senso appare eloquente che risultano già predisposte in Sardegna società che hanno come scopo sociale quello della valorizzazione di aree non fabbricabili e di valorizzazione di terreni.

Si chiede di conoscere se la giunta regionale sia in grado di escludere che componenti della giunta regionale o del consiglio regionale siano titolari di società che nello scopo sociale prevedano la valorizzazione immobiliare.

Appare evidente che se tale eventualità dovesse riscontrarsi, sia per quanto riguarda i componenti della giunta - se permanesse l'intenzione deliberante su tale materia - sia del consiglio se - come è auspicabile, mantenesse il potere legislativo sulla materia urbanistica - si potrebbero configurare palesi incompatibilità tra gli interessi privati e le pubbliche funzioni.

E' evidente che tale monitoraggio, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, appare urgente ai fini della valutazione dell'impatto economico e speculativo che tali atti possono generare in Sardegna.

Così come richiesto già nella precedente interrogazione, alla quale non è stata data risposta, si chiede di acquisire gli atti relativi allo scopo sociale della società che amministra ed è titolare del compendio oggetto dell'intervento sanzionato dalla Regione sarda nel comune di Villasimius.

Dallo scopo sociale di “Cuccureddus” S.r.l.:

La Società ha per oggetto:

la gestione per conto proprio o terzi, la vendita, l'acquisto, la permuta, la locazione anche finanziaria, la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la valorizzazione e l'amministrazione di complessi immobiliari di tipo turistico-residenziale, anche sotto forma di:

- singole unità immobiliari
- appartamenti ville
- residences
- villaggi turistici
- alberghi
- ristoranti
- discoteche
- pensioni
- campeggi
- case di cura
- impianti termali
- case di riposo per anziani
- strutture destinate all'agriturismo
- impianti turistici e di svago in genere con relativi servizi, anche con caratteristiche strutturali e funzionali tali da renderli complessi tecnicamente organizzati per la produzione di servizi;

la promozione di iniziative edili e di altro genere ed attinenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti e delle strutture sopra indicate, compresa la compravendita e lottizzazione di aree fabbricabili e non fabbricabili;

il compimento di tutte le attività di carattere industriale, agricolo, co e finanziario nel settore alberghiero, della ristorazione, turistico-ricettivo in genere, del tempo libero ed ogni altro ad essi affine;

la costruzione, manutenzione e ristrutturazione, sia in proprio che per conto di terzi, l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione e l'affitto di beni immobili in genere, quali ad esempio, immobili e complessi immobiliari, [...] nonché l'esecuzione di attività connesse ivi comprese opere di lottizzazione e di valorizzazione di terreni;

La società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale [...] potrà infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio.

L'incompatibilità

Dal Programma di Sardegna Insieme:

al punto 3.3 “**Governo del territorio e tutela dell'ambiente**” si legge:

[...] Occorre quindi costruire politiche di governo del territorio fondate su alcuni punti-chiave: [...]

- *salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, sia costiero che dell'entroterra, puntando a interrompere **(almeno per un significativo periodo)** un ulteriore e generalizzato consumo di territorio per finalità turistiche e produttive, sviluppando nel contempo politiche di maggiore utilizzazione delle attrezzature e trasformazioni già realizzate; [...]*

Si chiede con somma urgenza di conoscere le intenzioni della giunta regionale in ordine alla necessità della revoca immediata della deliberazione in oggetto.